

(N. 404-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI
E MARINA MERCANTILE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile)
della Camera dei deputati nella seduta del 4 maggio 1949 (V. Stampato N. 452)*

presentato dal Ministro dei Trasporti

di concerto col Ministro del Tesoro

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 9 MAGGIO 1949

Comunicata alla Presidenza il 20 maggio 1949

Istituzione nei ruoli organici delle Ferrovie dello Stato
della categoria degli interpreti.

ONOREVOLI SENATORI. — Per renderci ragione di questo disegno di legge, dobbiamo riferirci all'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, al cui secondo capoverso è detto:

« Gli informatori interpreti contrattisti e tutti i contrattisti che abbiano altre qualifiche non previste dal regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, saranno sistemati, sempre con le norme di cui ai precedenti articoli, nei gradi iniziali del gruppo B o delle carriere d'ordine o delle categorie inferiori, a seconda del titolo di studio da essi posseduto

alla data dell'assunzione in servizio quali contrattisti, ed in ogni caso, in una qualifica non inferiore a quella di alunno d'ordine ».

Conviene qui esaminare quali sono le funzioni di questi interpreti la cui utilità di impiego si è venuta mano a mano vieppiù manifestando con l'istituzione nelle principali stazioni degli Uffici informazioni ai quali se affluiscono molti viaggiatori nazionali, ancor più si presentano viaggiatori stranieri ai quali riesce confortevole trovare in quegli uffici chi sappia rispondere nella loro stessa lingua: da ciò l'assunzione di personale d'ambo i sessi che

bene conosca le lingue estere; da ciò la necessità di studiarne la sistemazione.

Evidentemente gli Uffici informazioni fanno parte integrante degli uffici di stazione (sono più esattamente da considerarsi un reparto degli uffici biglietti) e non v'ha quindi dubbio che gli agenti utilizzati in funzioni di interpreti devono far parte del personale delle stazioni.

Non si esclude con questo che anche presso gli uffici possa rendersi utile l'impiego di agenti che conoscano le lingue straniere per utilizzarli in funzioni di traduttori, ma non è questo motivo sufficiente per rimuovere quella che noi vogliamo che sia la norma di massima e che cioè gli interpreti siano inseriti fra il personale delle stazioni.

Se rileggiamo il qui sopra riportato comma secondo dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, e se teniamo conto che l'allegato C al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato prevede per il personale delle stazioni le seguenti qualifiche di prima assunzione:

sotto capo;

alunno d'ordine;

guardasala;

manovale (qualifica comune a tutti i servizi)

e che da queste quattro qualifiche deriva poi la vasta gamma delle qualifiche destinate a costituire tutto il personale di una grande stazione, dal capo stazione superiore al deviatore, viene fatto di chiederci se era il caso di inserire una nuova qualifica per gli interpreti.

Considerata peraltro la particolare funzione esplicata da questi agenti, l'Amministrazione ferroviaria ha voluto classificarli in una categoria separata a ciò determinata certamente dalla considerazione che trattasi di una categoria a sè stante e per la quale possono non essere richiesti i requisiti comuni (intendiamo riferirci in ispecie a quelli fisici) a tutti gli agenti di stazione.

Per le considerazioni suesposte e per qualche altra che faremo seguire, proponiamo, al disegno di legge i due seguenti emendamenti:

Aggiunta all'allegato G.
(Personale delle stazioni).

Alla terza e quarta colonna (Promozioni) depennare le parole: « segretario capo (1) (18) » « segretario capo (2) (18) » « applicato capo (1) (18) » « applicato capo (2) (18) » e depennare l'annotazione (18) posta in calce allo stesso prospetto.

A questo emendamento segue logicamente il seguente all'articolo 5, comma primo:

« Gli interpreti contrattisti, che saranno sistemati a ruolo in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, potranno essere ammessi allo sviluppo di carriera previsto dalla presente legge per la categoria degli interpreti ».

Questi due emendamenti si rendono necessari per mantenere il principio della netta divisione del personale delle stazioni (personale dell'esercizio) da quello degli uffici, principio che mai ha subito eccezione alcuna, nemmeno quando agenti delle stazioni sono venuti a trovarsi in condizioni fisiche minorate, anche se in dipendenza da cause di servizio.

L'accettare il disegno di legge così come ci viene proposto, oltrechè infrangere, questo sano principio, renderebbe ben giustificato da parte di tutto il personale delle stazioni (specialmente delle categorie: capi stazione, capi gestione e capi telegrafista) la richiesta di avere la possibilità - a domanda - di fare passaggio agli uffici con un conseguente diverso sviluppo di carriera.

Con questi due emendamenti la Commissione vi propone di approvare il disegno di legge.

TOMMASINI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Nei ruoli del personale delle ferrovie dello Stato è istituita, ferma restando l'attuale consistenza numerica delle vigenti piante organiche, la categoria degli interpreti, destinati agli uffici informazioni delle stazioni per i viaggiatori.

Art. 2.

La categoria di cui all'articolo precedente è inserita nei quadri di classificazione del personale di ruolo delle stazioni, allegato A, al Regolamento del personale delle ferrovie dello Stato approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni ed aggiunte, con le seguenti qualifiche:

Grado. 9°	Interprete di 3ª classe
» 8°	» » 2ª classe
» 7°	» » 1ª classe
» 6°	» principale

Art. 3.

Gli interpreti di terza classe potranno essere assunti nel personale in prova solamente in seguito a pubblico concorso per esami consistenti nell'accertamento della conoscenza completa, oltre che della lingua italiana, di tre lingue straniere, fra cui la francese e la inglese. A tale concorso potranno essere ammessi gli aspiranti di entrambi i sessi che siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 27 del citato Regolamento del personale.

Art. 4.

Coi quadri allegati alla presente legge sono stabilite le aggiunte da apportare agli allegati A, C e G al Regolamento del personale suindicato.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Gli interpreti contrattisti, che saranno sistemati a ruolo in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, potranno ottenere, a richiesta, il cambio di qualifica e il corrispondente sviluppo di carriera previsto dalla presente legge per la categoria degli interpreti.

Gli interpreti che hanno partecipato ad uno dei concorsi banditi in base all'articolo 2 del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, e che già figurano compresi in una delle relative graduatorie di merito, ma che non hanno ancora ottenuto la sistemazione perchè classificati in graduatoria oltre il numero dei posti messi a disposizione, oppure coloro che si trovano in condizioni di partecipare ai concorsi successivi che dovranno essere indetti a norma del citato articolo 2, potranno chiedere di ottenere la sistemazione a ruolo in applicazione del decreto legislativo suindicato o in applicazione della presente legge.

Gli interpreti contrattisti di entrambi i sessi in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, che presentino domanda per essere sistemati a ruolo in base alla presente legge, saranno nominati in pianta stabile con la qualifica di interprete di terza classe, se riconosciuti non demeritevoli, dalla data di approvazione della graduatoria che verrà compilata da apposita Commissione nominata dal Ministro per i trasporti e costituita da due funzionari dell'Amministrazione di grado non inferiore al terzo (gerarchia ferroviaria), di cui uno con le funzioni di presidente, e da un rappresentante del personale.

Art. 6.

Agli interpreti contrattisti che saranno sistemati a ruolo in base all'articolo precedente si applicheranno le disposizioni contenute negli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667.

Art. 5.

Gli interpreti contrattisti, che saranno sistemati a ruolo in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, potranno essere ammessi allo sviluppo di carriera previsto dalla presente legge per la categoria degli interpreti.

Identico.

Identico.

Art. 6.

Identico.

TESTO DEL MINISTERO**AGGIUNTA ALL'ALLEGATO A (Personale delle stazioni).**

Grado	QUALIFICA	STIPENDI		Classi di stipendio o paga ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali risultanti dalla differenza fra i numeri progressivi sottoindicati															
		Mini- mo	Mas- simo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6°	Interprete principale	Come il capo stazione principale e capo gestione principale.																	
7°	Interprete di 1ª classe	Come il capo stazione di 1ª classe, capo gestione di 1ª classe e capo telegrafista di 1ª classe.																	
8°	Interprete di 2ª classe	Come il capo stazione di 2ª classe, capo gestione di 2ª classe e capo telegrafista di 2ª classe.																	
9°	Interprete di 3ª classe	164.000	185.000	164.000	-	168.000	-	172.000	-	176.000	-	-	179.000	-	-	182.000	-	-	185.000

AGGIUNTA ALL'ALLEGATO C.**TABELLA DELLE QUALIFICHE DI PRIMA ASSUNZIONE
PER IL PERSONALE IN PROVA.***Stazioni.***Interprete di 3ª classe.****AGGIUNTA ALL'ALLEGATO G (Personale delle stazioni).**

Grado	QUALIFICA	PROMOZIONI	
		per merito comparativo	per anzianità ai meritevoli
7	Interprete di 1ª classe	Interprete principale (1). <i>Segretario capo</i> (1) (18). (*) <i>Applicato capo</i> (1) (18). (*)	Interprete principale (2). <i>Segretario capo</i> (2) (18). (*) <i>Applicato capo</i> (2) (18). (*)
8	Interprete di 2ª classe	Interprete di 1ª classe (1).	Interprete di 1ª classe (2).
9	Interprete di 3ª classe	—	Interprete di 2ª classe (5).

(1) In ragione di due terzi dei posti disponibili.

(2) In ragione di un terzo dei posti disponibili.

(5) Dopo 5 anni di anzianità nel grado.

(18) *A domanda dell'interessato e purchè in possesso del titolo di studio richiesto* (*).**TESTO DELLA COMMISSIONE**(*) *Soppresso.*